Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 luglio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1960, n. **618.**

Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sarà deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo è stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132, ed alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.

Art. 3.

In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente art. 2, il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito infruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due Organizzazioni internazionali.

Art. 4.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. **619.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Torricella Peligna (Chieti).

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Torricella Peligna (Chieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. **620.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « N. Tartaglia » di Brescia.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « N. Tartaglia » di Brescia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni n. 4039, in data 6 aprile 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dottor Piscopo Antonio, sostituto del presidente in seno alla suddetta Commissione, con il sig. Lattanzi Orlando;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Lattanzi Orlando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale vice presidente, in sostituzione del dott. Piscopo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1960

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1960.

Salari medi per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da alberghi e pubblici esercizi della provincia di Verona, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° giugno 1959.

Roma, addì 18 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

TABELLA *A*

Salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Verona.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI		
	Alberghi di lusso e di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi e locande di 3ª e 4ª categoria
1ª *categoria*:			
uomo	55.000	50.500	—
donna	51.000	42.000	—
2ª *categoria*:			
uomo	45.000	41.500	36.000
donna	41.500	36.000	32.000
3ª *categoria*:			
uomo	35.000	33.500	30.500
donna	31.000	29.000	25.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative e s'intendono comprensive della gratifica natalizia e delle prestazioni in natura.

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949. La presente tabella è valida per il periodo annuale 1° marzo-31 ottobre, mentre per il periodo 1° novembre-28 febbraio continuerà ad essere applicata la tabella *A* di cui al decreto ministeriale 8 ottore 1959.

TABELLA *B*

Salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da ristoranti, caffè, bars, della provincia di Verona.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI		
	Esercizi di 1ª categoria	Esercizi di 2ª categoria	Esercizi di 3ª e 4ª categoria
1ª *categoria*:			
uomo	55.000	48.000	40.000
donna	42.000	31.000	—
2ª *categoria*:			
uomo	47.000	39.000	33.500
donna	35.000	27.500	27.000
3ª *categoria*:			
uomo	41.000	33.500	30.500
donna	29.000	25.000	25.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative e s'intendono comprensive della gratifica natalizia e delle prestazioni in natura.

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 e successive modifiche, per le rispettive categorie.

La presente tabella è valida per il periodo annuale 1° marzo-31 ottobre, mentre per il periodo 1° novembre-28 febbraio, continuerà ad essere applicata la tabella *B* di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena n. 19179, in data 6 maggio 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bonilauri Nino, rappresentante dei lavoratori in seno alla suddetta Commissione provinciale, con il dott. Baldini Gianfranco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Baldini Gianfranco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Modena, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Bonilauri Nino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1960

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, approvato con decreto in data 2 febbraio 1949 e modificato con decreto in data 25 ottobre 1950;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa 17 febbraio e 10 marzo 1960, e la delibera dell'assemblea dei soci della Cassa stessa 5 marzo 1960, e quella del presidente dell'azienda medesima 30 aprile 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

Statuto della Cassa di risparmio di Jesi

(*Nuovo testo approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 febbraio 1960 e sottoposto all'esame e relativo parere dell'assemblea straordinaria dei soci il 5 marzo 1960*).

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio, istituita in Jesi nel 1844 da una Società di private persone, approvata con rescritto pontificio in data 27 maggio 1844, riconosciuta come Ente morale con regio decreto 4 aprile 1861, autorizzata al risconto del proprio portafoglio con regio decreto 3 maggio 1885, continua a funzionare uniformandosi al presente statuto ed è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Essa ha la sede legale in Jesi e fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento in operazioni intese in ispecial modo all'incremento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva federale;
d) dal fondo per eventuali perdite;
e) dal fondo oscillazione del valore dei titoli;
f) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali;
g) dal fondo di riserva straordinario.

Art. 4.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:
1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) il direttore generale.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

I soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.

Il numero dei soci effettivi non sarà maggiore di 110 nè minore di 90; quello dei soci onorari è illimitato.

La qualifica di socio effettivo od onorario - si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto di due terzi degli intervenuti nell'assemblea.

Non possono essere nominati nè soci effettivi, nè soci onorari e cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite o che abbiano fatto opera che sia in opposizione con gli interessi dell'Istituto;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa o di altro istituto di credito di Jesi.

Sono nominati soci onorari quei soci effettivi che abbiano trasferito il loro domicilio in località fuori della provincia di Ancona e che non abbiano più interesse nè svolgano attività nella Provincia stessa, o quelle persone che, pur essendo domiciliate fuori della Provincia e pur non avendo ne interessi nè attività nella Provincia medesima, abbiano particolari benemerenze verso la città di Jesi o verso i centri dove la Cassa opera, o verso la stessa Cassa di risparmio.

I soci onorari possono intervenire alle assemblee senza diritto di voto.

Il passaggio da socio effettivo a socio onorario viene pronunciato dall'assemblea dei soci.

La decadenza dalla qualità di socio effettivo o di socio onorario è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delegazione di un solo socio.

I soci non hanno diritti, nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla eventuale assegnazione di medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio o sulla retribuzione del Collegio sindacale, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni;

e) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

f) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 10.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza e sulla retribuzione del Collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quinto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 12.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un decimo dei soci.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, almeno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente vengono nominati in conformità alle norme legislative e statutarie.

Gli altri consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 16.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, direttore generale e funzionari e fino al secondo grado incluso degli impiegati della Cassa, salvo deroga, da parte dell'organo di vigilanza, per il caso di affinità.

Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto, o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati.

In ogni caso, i membri del Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino a che entrino in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Nella stessa giornata non potrà essere assegnata più di una medaglia di presenza alla stessa persona.

Art. 19.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla costituzione del Comitato e sulla nomina dei consiglieri che vi dovranno far parte;

3) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

4) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

5) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati; dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi aziendali riguardanti il personale stesso;

6) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale secondo le norme del regolamento;

7) sulla determinazione dei saggi degli interessi attivi e passivi sia ordinari che di favore, con l'osservanza di quelle norme di carattere generale che regolano tale materia;

8) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri Organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le decisioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

9) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

10) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni, sul loro ordinamento e sulla loro classificazione;

11) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

12) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

13) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge; sulle locazioni;

16) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

17) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

18) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

19) sulle operazioni di cui all'art. 50;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando permanga immutato il credito della Cassa;

21) sulle transazioni;

22) sulle partecipazioni ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati e promossi dallo Stato.

Art. 20.

Il Consiglio, su proposta del presidente, stabilirà, a seconda delle necessità, il numero delle adunanze da tenere in ogni mese.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso d'urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Il Consiglio si aduna in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 8) dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 21.

(Resosi disponibile per avere inserito quanto disposto nel vecchio testo dall'art. 21, nell'art. 20)

Comitato

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, di due consiglieri chiamati per turno secondo l'ordine stabilito dal Consiglio e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voti prevista dal primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle fuzioni del Comitato.

Il Comitato:

a) sovrintende alla gestione ordinaria deliberando nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime quando richiesto dal presidente, il suo parere sulle proposte e sugli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato si aduna ordinariamente ogni settimana ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per l'invio degli avvisi di convocazione, nonchè per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 20.

Le delibere del Comitato saranno portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Presidente

Art. 22.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito e di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del presidente.

TITOLO VI

Collegio sindacale

Art. 23.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16 del presente statuto, dall'art. 2399 Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In ogni caso, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci, e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi li ha nominati, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VII

Direttore generale e personale

Art. 24.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso assiste, inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 8) dell'art. 19.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in tal caso il presidente.

Il direttore generale esplica le funzioni che gli vengono demandate in relazione anche alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione entro i limiti di autonomia stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo e gli agenti a provvigione.

Il direttore generale è coadiuvato e sostituito in tutte le sue mansioni dal vice direttore generale, il quale adempierà anche a tutte quelle altre mansioni che il direttore generale demanderà a lui.

In caso quindi di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono automaticamente assunte dal vice direttore generale.

In caso di assenza od impedimento anche di questi, le sue funzioni vengono automaticamente assunte da uno dei primi quattro funzionari di grado superiore, immediatamente successivo a quello del vice direttore generale, quali risultano dalla pianta organica che è o sarà in vigore, in ordine di anzianità di carica e nel caso di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di nascita.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma abbinata o congiunta a funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

Art. 25.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e doveri del personale.

Art. 26.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO VIII

Depositi

Art. 27.

La Cassa accetta in deposito fruttifero, a partire da lire cinque le somme che le vengono affidate.

Art. 28.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;
b) nominativi ma pagabili al portatore;
c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 29.

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi;
e) in conto corrente.

Art. 30.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto del libretto.

Art. 31.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli e condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

Art. 32.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 33.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 34.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale, aventi forza di legge, che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde l'interesse con valuta del primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere, dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalle loro annotazioni sul libretto.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 35.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

L'inosservanza di questa disposizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati dopo l'ultima operazione.

Dopo un periodo di dieci anni durante i quali il possessore di un libretto non si sia presentato per alcuna operazione di deposito o di rimborso o per fare annotare gli interessi, il deposito diventa infruttifero e, da tale data, si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa.

Art. 36.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 37.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 38.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare, eventualmente contro garanzia, la emissione dei duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio

Art. 39.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 40.

I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario sono nominativi e vengono rilasciati alle persone ed agli enti che dimostrino di appartenere ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il limite massimo del deposito fruttifero, dei versamenti e prelevamenti è regolato con l'osservanza delle norme generali in vigore.

Art. 41.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 42.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati

Art. 43.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso di sconto corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 44.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45.

Qualora, trascorsi cinque giorni dalla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo di tempo.

Art. 46.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Buoni fruttiferi

Art. 47.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e alle norme di carattere generale che disciplinano la materia.

Depositi in conto corrente

Art. 48.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, con le modalità stabilite dal regolamento corrispondendo su tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 49.

Il correntista può disporre della somma a suo criterio mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può, peraltro, autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando, però, per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO IX

Impieghi

Art. 50.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, o garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie, munite di una o più firme, o assistite da garanzia ipotecaria o da garanzia di deposito di titoli di cui alla lettera *a*), o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato od Enti pubblici;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato od Enti pubblici, o garantiti da titoli di cui alla lettera *a*) o da cambiali munite anche da una sola firma o contro rilascio da parte del correntista, e di eventuali coobbligati o fidejussori, di sola obbligazione chirografaria o contro rilascio di fidejussione di una o più persone di notoria solvibilità;

g) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *h*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, e da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o note di pegno (Warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi, nonchè con altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli organi di vigilanza.

Art. 51.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertati dal perito di fiducia della Cassa delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli e delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi o anche immediatamente se vi sia pericolo di danno nel ritardo, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitali, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 52.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Dette cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno, regolarmente costituito, o da cessione, debitamente notificata, di mandati di pubblica Amministrazione.

E' anche consentito in via eccezionale, quando trattasi di persone o ditte di notoria e indiscussa solvibilità, concedere fidi sia mediante cambiali ad una sola firma, sia mediante apertura di credito in conto corrente, assistita soltanto dalla obbligazione chirografaria del correntista, fino all' importo complessivo di lire 5.000.000 per ciascuna persona o ditta, salvo deroghe, per importi maggiori, da approvarsi di volta in volta, per casi eccezionali, dagli organi di vigilanza, con avvertimento che l'investimento della Cassa, in queste operazioni, non potrà nel complesso superare il 6 % dei depositi e patrimoni.

La durata massima delle aperture di credito in conto corrente è fissata in dodici mesi, salvo eventuali proroghe.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Potranno essere scontate cambiali fino a dodici mesi nel caso siano emesse da aziende che effettuano vendite di merci o di prodotti contro pagamento di rate mensili e con il patto di riservato dominio.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima consentita dalla legge stessa purchè siano assistite da privilegio legale o convenzionale.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso dagli organi di vigilanza.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non può eccedere gli anni cinque, salvo proroghe da apportare di anno in anno fino ad un termine annuo massimo di altri cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Art. 53.

I mutui e i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati, per la maggior parte, nella zona in cui opera la Cassa, anche se i

debitori risiedono fuori zona, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito o siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benvise dalla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 55.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie o i Comuni, in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti (partecipazioni che, comunque, non devono superare il 5 %) non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui chirografari a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Qualora il mutuo dovesse essere estinto anticipatamente, saranno corrisposti all'atto della estinzione, dall'Ente debitore della Cassa, gli interessi di un anno sul residuo capitale al saggio di contratto.

Art. 56.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO X

Operazioni varie

Art. 57.

La Cassa riceve, a titolo di custodia depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito o oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione e consentendo che sulle relative polizze o libretti vengano apposti vincoli e condizioni.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

Per i depositi dei titoli a semplice custodia la Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli e dei premi o di provvedere al loro incasso alla scadenza o all'affogliamento e a qualunque altra operazione; operazioni tutte che sono lasciate alla diligenza dei proprietari.

Per i depositi dei titoli a custodia amministrata la Cassa provvederà alla verifica delle estrazioni dei titoli e dei premi.

La Cassa provvederà al rinnovo dei buoni del Tesoro annuali e poliennali solo su ordine scritto del depositante.

In difetto di tale ordine, da inviare alla Cassa almeno dieci giorni prima della scadenza, la Cassa provvederà ad incassare il titolo versando la somma in conto infruttifero intestato al depositante.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato od accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 58.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito, nonchè l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito.

La Cassa può assumere anche la direzione e la collettoria di esattorie o tesorerie gestite da privati o da Enti o Società, appositamente costituiti.

La Cassa può prestare fidejussioni od avalli, specialmente a favore di enti cautelandosi mediante deposito di titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 50, di libretti o conti correnti di propria emissione o emessi da aziende di credito non intestati al debitore e che comunque non siano di sua proprietà, o mediante rilascio di cambiali munite di una o più firme come alla lettera *d*) dell'art. 50 e nei limiti di cui all'art. 55 o mediate autorizzazione del correntista e dei coobligati a prelevare senza eccezione alcuna la somma dell'accreditamento in conto corrente concesso come alla lettera *f*) dell'art. 50 — e bloccato per una somma corrispondente — qualora la fidejussione o l'avallo divenissero operativi.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

La Cassa può compiere ogni altra operazione che sia consentita dalle leggi in vigore sulle Casse di risparmio o che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

TITOLO XI

Bilancio ed utili annuali

Art. 60.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta all'assemblea dei soci, da convocare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i 7/10 degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva (e del fondo comune di garanzia federale) e non oltre i 3/10 dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 61.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i 5/10 dell'utile stesso.

(3992) Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino, per il triennio 1960-62.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con i decreti ministeriali 27 marzo 1952 e 10 marzo 1953, è scaduto e che occorre provvedere, pertanto, alla sua ricostituzione;

Considerato che il predetto Collegio dei revisori ha provveduto al riscontro della gestione dell'Ente per gli esercizi 1957-1959;

Considerato che l'assemblea dei soci dell'Ente non ancora ha eletto il proprio rappresentante in seno al Collegio dei revisori dei conti;

Ritenuta la necessità di provvedere, in attesa della elezione di tale rappresentante dell'assemblea, alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino, è così costituito per il triennio 1960-1962:

Germani dott. Achille, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Martina dott. Filippo, per il Ministero del tesoro.

Alla nomina del rappresentante dell'assemblea dei soci si provvederà appena l'assemblea stessa avrà provveduto alla elezione di tale rappresentante.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio assumerà le funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in frazione Raffa, sita nell'ambito del comune di Puegnago (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in frazione Raffa, sita nell'ambito del comune di Puegnago (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Puegnago;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il nucleo abitato della frazione costituito da antiche e caratteristiche case e con i suoi pendii coperti da varia vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona in frazione Raffa sita nel territorio del comune di Puegnago (Brescia), confinante ad ovest con il tratto di strada Salò-Desenzano che va dal confine fra i comuni di Puegnago e Manerba (q. 130) alla linea di confine fra i comuni di Puegnago e Salò (q. 143); a nord con la linea di confine tra Puegnago e Salò compresa fra le quote 143 e 195; ad est con la linea di confine tra Puegnago e San Felice del Benaco fra la quota 195 e la frazione San Procolo (q. 162); a sud con la linea di confine tra il comune di Puegnago con quello di Manèrba che va dalla frazione di San Procolo alla quota 130, ha notevole interesse pubblico perchè con il nucleo abitato della frazione costituito da antiche e caratteristiche case e con i suoi pendii coperti da varia vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Puegnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1

Adunanza del 16 *marzo* 1959

3. RAFFA - *Frazione di Puegnago - Tutela paesistica.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che l'abitato di Raffa si svolge lungo la cresta di una collina ed e costituita dall'insieme di antiche case caratterisiche per la loro architettura tipicamente gardesana;

Visto che tale abitato per la sua ubicazione forma un quadro panoramico di caratteristico effetto visibile dalle strade circostanti, in particolar modo dalla Desenzano-Salò;

Visto che completano tale quadro panoramico i terreni degradanti dalla collina verso le strade circostanti coperti di varia vegetazione caratteristica della riviera;

Visto che il complesso in questione forma un insieme di interesse pubblico avente valore estetico e tradizionale;

Delibera

l'apposizione del vincolo sull'abitato di Raffa del comune di Puegnago ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i seguenti limiti:

ovest: il tratto di strada provinciale Salò-Desenzano che va dal confine fra i comuni di Puegnago e Manerba (q. 130) alla linea di confine fra i comuni di Puegnago e Salò (q. 143);

nord: la linea che delimita il confine fra il comune di Puegnago e quello di Salò compresa fra le quote 143 e 195;

est: la linea che delimita il confine fra il comune di Puegnago e quello di San Felice del Benaco fra la quota 195 e la frazione San Procolo (q. 162);

sud: la linea che delimita il confine fra il comune di Puegnago con quello di Manerba che va dalla frazione di San Procolo alla q. 130.

(*Omissis*).

(4058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor David Fraser Gould, Console degli S.U.A. a Roma.

(4266)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale « V. Fazzi » di Lecce, ad istituire un corso per tecnici di analisi cliniche ed istopatologiche.

Con decreto 18 giugno 1960, n. 300.7.III.45.4.968, del Ministro per la sanità l'Amministrazione dell'Ospedale « V. Fazzi » di Lecce, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, un corso per tecnici di analisi cliniche e di istologia patologica.

(4051)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

Il dott. Luigi Bettelli, nato a Mordano (Bologna) il 12 gennaio 1905, ha dichiarato di aver smarrito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, conseguito presso l'Università di Firenze nell'anno 1935.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma marrito a consegnarlo all'Università di Firenze

(4055)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Riccardo Borgato, nato a Musile di Piave (Venezia) il 26 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito presso l'Università di Padova nell'anno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(4056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 5 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,6050	620,60	620,62	620,60	620,60	619,90	620,60	620,60
$ Can.	632,58	632,50	632,50	632,625	631,10	632,61	632,40	631 —	632,62	632,55
Fr. Sv.	143,82	143,75	143,75	143,755	143,73	143,74	143,77	143,75	143,74	143,75
Kr. D.	90,08	90,06	90,05	90,10	90,10	90,09	90,09	90,10	90,08	90,07
Kr. N.	86,98	86,99	87 —	87 —	87 —	86,98	86,995	87,25	86,99	87 —
Kr. Sv.	120,33	120,30	120,30	120,32	120,30	120,32	120,314	120 —	120,32	120,30
Fol.	164,62	164,61	164,60	164,575	164,55	164,62	164,59	164,40	164,62	164,62
Fr. B.	12,45	12,453	12,4550	12,45625	12,4487	12,45	12,45625	12,40	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,62	126,64	126,6550	126,655	126,65	126,62	126,66	126,60	126,63	126,64
Lst.	1742,05	1742,10	1742,20	1742,25	1741,25	1742,10	1742,05	1743,15	1742,05	1742,20
Dm. occ.	148,82	148,82	148,84	148,825	148,81	148,83	148,82	148,50	148,82	148,89
Scell. Austr.	23,93	23,93	23,93	23,93625	23,90	23,94	23,94	23,90	23,93	23,93

Media dei titoli del 5 luglio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	97,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632,512
1 Franco svizzero	143,762
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	86,997
1 Corona svedese	120,311
1 Fiorino olandese	164,582
1 Franco belga	12,456
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1742,15
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	23,938

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Francesco Damiano Varese fu Federico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortueri (Nuoro).

2. Il signor Antonio Luigi Satta fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro).

3. Il signor Pietro Pilo fu Giov. Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari).

4. Il signor Antonio Casu fu Elia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

5. Il signor Raimondo Corda fu Luca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San-Pantaleo di Olbia (Sassari);

6. Il signor Nicolino Pinna fu Giuseppe Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari).

7. Il signor Guido Cannas di Attilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ulassai (Nuoro).

8. Il signor Giovanni Mannu di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usini (Sassari).

9. Il signor Giuseppe Buschettu fu Giov. Andrea è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palmas Arborea (Cagliari).

10. Il signor Giommaria Scarpa fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari).

11. Il signor Luigi Moro fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).

12. Il signor Italo Marineddu di Gavino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palmadula (Sassari).

13. Il signor Virgilio Concas di Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Arcidano (Cagliari).

14. Il signor Francescangelo Nieddu di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lei (Nuoro).

15. Il signor Antonio Luigi Nieddu fu Luigi Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari).

16. Il signor Virgilio Soru fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusnovas (Cagliari).

17. Il signor Antonio Gusinu di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Alà dei Sardi (Sassari).

18. Il signor Pietro Paolo Ledda Campus fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Buddusò (Sassari).

19. Il signor Salvatore Pinna fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

20. Il signor Antonio Demuru fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari);

21. Il signor Salvatore Onnis fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).

22. Il signor Giovanni Maria Solinas fu Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari).

23. Il signor Francesco Murru fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari).

24. Il signor Pietro Paolo Masala di Giommaria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone Rocca Doria (Sassari).

25. Il signor Luigi Gaspa fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).

26. Il signor Raffaele Atzeni fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari).

27. Il dott. Gino Murru fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari).

28. Il signor Proto Scanu fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muros (Sassari).

29. Il dott. Antonio Sanna di Petronio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari).

30. Il signor Antonio Meloni di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro).

31. Il signor Giuseppe Firinu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro).

32. Il signor Carlo Locci fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro).

33. Il signor Pietrino Vacca fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari).

34. Il signor Giovanni Mastinu Piredda fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1960

(4113) *Il direttore generale*: CARLI

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il signor Samuele Massari è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelgrande (Potenza).

2. Il signor Giuseppe Nelson Vecchio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza).

3. Il signor Camillo Lamonea fu Angelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vaglio di Basilicata (Potenza).

4. Il signor Giovanni Iannotta fu Rosario è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Noepoli (Potenza).

5. Il dott. Vincenzo Di Trani di Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grumento Nova (Potenza).

6. Il signor Gerardo Grimaldi fu Canio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza).

7. Il signor Sebastiano Di Chio di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola (Bari).

8. Il signor Giacomo Racana di Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza).

9. Il signor Rocco Cafarelli di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza).

10. L'inseg. signor Antonio Sanges di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza).

11. Il signor Giuseppe Pandolfo fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gallicchio (Potenza).

12. Il dott. Angelo Pozzi fu Umberto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaromonte (Potenza).

13. Il signor Alessandro Mucci fu Michelangelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti).

14. Il prof. Giacomo De Flumeri è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio dei Sauri (Foggia);

15. Il signor Matteo Cristinziano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1960

Il direttore generale: CARLI

(4114)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il geom. Francesco Buroni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro).

2. Il signor Basilio Meucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

3. Il signor Carlo Castiglia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo).

4. Il signor Mariano Micheli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

5. Il signor Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).

6. Il perito agrario Mariano Cortellucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1960

Il direttore generale: CARLI

(4115)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte Suprema della cassazione e alle altre giurisdizioni superiori e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

1) Fragali dott. prof. Michele, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione.

Componenti effettivi.

2) Rosso dott. Giovanni, consigliere della Corte Suprema di cassazione;

3) Mongiardo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Roma;

4) Angeloni avv. Vittorio, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma;

5) Jemolo avv. Arturo Carlo, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

1) Sigurani dott. Angelino, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

2) Novelli dott. Tommaso, consigliere della Corte Suprema di cassazione;

3) Lione dott. Silvio, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Roma.

4) Cervati avv. Guido, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma;

5) Salminci avv. Adolfo, avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Visalli dott. Nicolo, Perticone dott. Giacomo e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Pappalardo Domenico e Mottironi Giorgio.

Roma, addì 13 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1960
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 102. — BOVIO

(4373)

Sostituzione di componenti effettivi della Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno corrente;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei signori: dott. Mongiardo Francesco e Jemolo avv. Arturo Carlo, componenti effettivi di detta Commissione, che hanno declinato l'incarico;

Decreta:

Il dott. Giansiracusa Gaetano, consigliere di cassazione, e l'avv. Giannini Massimo Severo, iscritti nell'albo speciale della Corte Suprema di cassazione, sono nominati componenti effettivi della Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mongiardo Francesco e dell'avv. Jemolo Arturo Carlo.

Roma, addì 18 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1960
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 104. — BOVIO

(4374)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, registro n. 15, foglio n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 31 dicembre 1959, con il quale è stato indetto un concorso ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
De Marco dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:
Pasquini prof. Pasquale, docente di zoologia nell'Università di Roma;
Picotti prof. Mario, docente di chimica talassografica nell'Università di Trieste;
Maldura prof. Carlo, ispettore generale, direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma;
Giacometti prof. Gabriella, ispettore generale.

Segretario:
Perrone dott. Cosimo, consigliere di 2ª classe.

Roma, addì 9 maggio 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Registro n. 8 *Agric. e foreste, foglio n.* 242. — PALADINI

(4099)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo successivo, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 23 aprile 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 15 febbraio 1960, citato in premessa, si svolgeranno in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 novembre 1960, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 25 giugno 1960

Il Ministro: JERVOLINO

(4301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le prove scritte del concorso a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38 del 15 febbraio 1960, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, n. 4) nei giorni 12, 13 e 14 settembre 1960, con inizio alle ore otto.

(4269)

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le prove scritte del concorso a ventotto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38 del 15 febbraio 1960, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, n. 4) nei giorni 5 e 6 settembre 1960, con inizio alle ore otto.

(4270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte di cui sopra;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di Ponzone-Cavatore (consorzio) ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La seguente candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:

1) Tacchino Claudina: Ponzone-Cavatore (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 6 giugno 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(3961)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 14 aprile 1960, con il quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1960,
Considerato che tale concorso era stato bandito per le condotte mediche di Cascine di Buti e Guardistallo e che, in seguito alla soppressione della prima condotta medica, avvenuta prima dell'espletamento del concorso, rimane da assegnare la sola condotta di Guardistallo;
Visto il foglio n. 1452 di prot. in data 9 giugno 1960 del comune di Guardistallo, con il quale il sindaco comunica all'Ufficio del medico provinciale l'avvenuta rinunzia alla condotta medica di Guardistallo da parte del dott. Bartolo Ruscica e del dott. Giuseppe Scavo rispettivamente I e II classificato;
Viste le preferenze espresse dai candidati risultati idonei e tenuto conto dell'ordine della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cenerini Costantino, in seguito a rinunzia del dott. Ruscica Bartolo e del dott. Scavo Giuseppe che lo precedono in graduatoria e classificati rispettivamente al I e II posto, è dichiarato vincitore della condotta medica di Guardistallo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del comune di Guardistallo.

Pisa, addì 11 giugno 1960

Il medico provinciale dirigente: d'AMATO

(4030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per quindici condotte mediche vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1958;
Ritenuto che il dott. Di Napoli Giovanni ha rassegnato le proprie dimissioni per la condotta medica di Pereto;
Atteso che il dott. Raffaele C. Berardo che segue in graduatoria ha rinunciato alla condotta stessa;
Considerato che in base alla graduatoria, approvata con decreto n. 1022 del 4 aprile 1960, ha diritto di essere assegnato alla condotta di Pereto il dott. Marini Antonio;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica di Pereto è assegnata al dott. Marini Antonio, residente a Magliano dei Marsi, frazione Rosciolo.

Il comune di Pereto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi di legge.

L'Aquila, addì 21 giugno 1960

(4241) *Il medico provinciale*: MORGSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;
Visto il proprio decreto n. 4813, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;
Visto il proprio decreto n. 5619, con il quale veniva nominato vincitore della condotta medica di Rosciano il dottor Sebastiano Antonio;
Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinuncia del titolare;
Atteso che il dott. Di Nardo Antonio, decimo nella graduatoria generale, ha chiesto di essere assegnato alla sede di Rosciano;
Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Di Nardo Antonio è nominato vincitore della condotta medica di Rosciano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 15 giugno 1960

Il medico provinciale: FRANCO

4105)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.